

**REGOLAMENTO COMUNALE.  
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

(approvato con deliberazione giunta n. 1 del 07.01.1998 e modificato con deliberazioni giuntali n. 33 del 18.02.1998, n. 54 del 31.03.1998, n. 70 del 12.05.1998, n. 104 del 22.07.1998, n. 42 del 10.03.1999, n. 59 del 25/03/1999, n. 149 del 03.11.2001, n. 172 del 16.11.2001, n. 3 del 09.01.2002 e n. 71 del 21/05/2002)

**I N D I C E**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

---

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
- Art. 2 - Ambito di applicazione.
- Art. 3 - Individuazione del tipo di Ente.
- Art. 4 - Quadro di riferimento normativo.

**TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

---

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 5 - Criteri generali di organizzazione.
- Art. 6 - Programma del lavoro per obiettivi e progetti. Nucleo di valutazione.

**CAPO II - ORGANIZZAZIONE**

- Art. 7 - Struttura organizzativa.
- Art. 8 - Individuazione e articolazione delle aree.
- Art. 9 - Segretario Comunale.

**TITOLO III - L'ATTIVITÀ**

---

- Art. 10 - Le determinazioni.
- Art. 11 - La conferenza di Servizio.
- Art. 12 - Attività di gestione.
- Art. 13 - Attività di gestione della giunta comunale.
- Art. 14 - Il procedimento amministrativo.

**TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

---

**CAPO I - LA DOTAZIONE ORGANICA**

- Art. 15 - Dotazione organica.
- Art. 16 - Figure professionali.
- Art. 17 - Mansioni individuali.
- Art. 18 - Dipendenza gerarchica .
- Art. 19 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori.

**CAPO II INCARICHI DA CONFERIRE OD AUTORIZZARE AI DIPENDENTI COMUNALI EX ART. 58 DEL D.LGS. N. 29 DEL 1993.**

- Art. 20 - Oggetto
- Art. 21 - Criteri generali
- Art. 22 - Modalità per il conferimento o l'autorizzazione agli incarichi
- Art. 23 - Sospensione, revoca, limiti e violazioni
- Art. 24 - Attività ed incarichi consentiti ai dipendenti comunali
- Art. 25 - Criteri di gestione e pubblicità degli incarichi conferiti od autorizzati
- Art. 26 - Incompatibilità: pronuncia, conseguenze
- Art. 27 - Norma di rinvio

**TITOLO V - L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI**

---

**CAPO I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI**

- Art. 28 - Contenuto.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

- Art. 29 - Modalità di accesso . Mobilità.
- Art. 29/bis – Disciplina delle assunzioni del personale: concorsi, selezioni, chiamate
- Art. 30 - Commissione esaminatrice.
- Art. 31 - Concorso pubblico.
- Art. 32 - Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento.
- Art 33 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.
- Art 34 - Riserva dei posti al personale interno.
- Art 35 - Copertura dei posti.
- Art 36 - Requisiti generali - Limiti di età.
- Art. 37 . Altri requisiti . Prove d'esame . Modalità di copertura posti.

### CAPO II - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI

- Art. 38 - Bando di concorso.
- Art. 39 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.
- Art. 40 - Documenti da allegare alla domanda.
- Art. 41 - Diffusione del bando di concorso.
- Art. 42 - Riapertura del termine e revoca del concorso.
- Art. 43 - Ammissione ed esclusione dal concorso.
- Art. 44 - Irregolarità delle domande.
- Art. 45 - Imposta di bollo.
- Art. 46 - Adempimenti della commissione esaminatrice.

### CAPO III - VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI

- Art. 47 - Punteggio.
- Art. 48 - Valutazione dei titoli.
- Art. 49 - Valutazione dei titoli di studio.
- Art. 50 - Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.
- Art. 51 - Valutazione del curriculum professionale.
- Art. 52 - Valutazione dei titoli vari.
- Art. 53 - Valutazione delle prove di esame.

### CAPO IV . PROVE CONCORSUALI

- Art. 54 - Svolgimento delle prove.
- Art. 55 - Prove concorsuali.
- Art. 56 - Prova scritta.
- Art. 57 - Prova pratica.
- Art. 58 - Prova orale.

### CAPO V - SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE. FORMAZIONE GRADUATORIA.

- Art. 59 - Criteri di valutazione delle prove d'esame.
- Art. 60 - Durata e data delle prove.
- Art. 61 - Accertamento dell'identità dei concorrenti.
- Art. 62 - Adempimenti della Commissione - Adempimenti dei concorrenti.
- Art. 63 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte.
- Art. 64 - Ammissione alle prove successive.
- Art. 65 - Prova pratica . Modalità di svolgimento.
- Art. 66 - Prova orale . Modalità di svolgimento.
- Art. 67 - Formazione della graduatoria di merito.

### CAPO VI . APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI

- Art. 68 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali.
- Art. 69 - Presentazione dei documenti.
- Art. 70 - Accertamenti sanitari.
- Art. 71 - Contratto individuale di lavoro.
- Art. 72 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto.

### CAPO VII - ASSUNZIONE MEDIANTE SELEZIONE

- Art. 73 - Procedure per l'assunzione mediante selezione.
- Art. 74 - Finalità della selezione - Contenuto delle prove.
- Art. 75 - Indici di riscontro.
- Art. 76 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

Art. 77 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità.

### CAPO VIII - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 78 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

### CAPO IX - CONCORSI INTERNI

Art. 79 - Individuazione dei posti.

---

## TITOLO VI - LA MOBILITÀ

Art 80 - Mobilità esterna.

Art 81 - Mobilità interna.

Art 82 - Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria.

Art 83 - Mobilità interna definitiva.

Art. 84 - Mobilità interna temporanea.

---

## TITOLO VII - LE COLLABORAZIONI ESTERNE

Art. 85 - Contratti a tempo determinato.

Art 86 - Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato.

Art 87 - Incompatibilità.

Art. 88 - Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato.

Art. 89 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.

Art. 90 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune.

Art. 91 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 92 - Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

Art 93 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica.

---

## TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 94 - Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi.

Art. 95 - Patrocinio legale. Tutela assicurativa

Art. 96 - Delegazione trattante.

Art. 97 - Orario di lavoro.

Art. 98 - Responsabilità.

Art. 99 - Norme finali.

Art. 100 - Pubblicità del regolamento.

Art. 101 - Entrata in vigore.

**ALLEG. A:** PIANTA ORGANICA

**ALLEG. B:** TITOLI DI STUDIO, REQUISITI DI ACCESSO, PROGRAMMI DELLE PROVE

**ALLEG. C:** TITOLI DI PREFERENZA

REGOLAMENTO COMUNALE.  
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Oggetto e finalità del regolamento.

I. Il presente regolamento:

- a) determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale come previsto dal comma 2-bis dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dal comma 4 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997 n. 127;
- b) contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni del vigente Statuto Comunale ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed aggiunte;
- c) disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
- d) si propone lo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
- e) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno dei ruoli le responsabilità attribuite e i risultati attesi.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

I. Il presente regolamento:

- a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, di ruolo e non di ruolo;
- b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2. Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con il personale, con diversi aspetti organizzativi e, in particolare, con le disposizioni primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo.

Art. 3 - Individuazione del tipo di Ente.

I. In relazione al disposto delle norme emanate con l'art. 2 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 con l'art 21, commi 4 e 5 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 e con l'art. 33, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, ai dipendenti può essere attribuita la qualifica funzionale apicale VII<sup>A</sup>.

Art. 4 - Quadro di riferimento normativo.

I. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni:

- a) delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni ; 15 maggio 1997 n. 127;
- b) della legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;
- c) della legge 23 ottobre 1993, n. 421 e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) degli articoli non soppressi della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93;
- e) dei Decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191; 7 novembre 1980, n. 810; 25 giugno 1983, n. 347; 13 maggio 1987 n. 268; 17 settembre 1987 n. 494; 3 agosto 1990, n. 333;
- f) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo;
- g) della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- h) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli Enti Locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate, con particolare riguardo a quelle del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686; del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13; e del D-P-R. 23 agosto 1988, n. 395;
- i) delle eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli Enti Locali in particolare;

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente.

### TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### Capo I - Principi generali

##### Art. 5 - Criteri generali di organizzazione.

I. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme prima richiamate, si ispira ai seguenti criteri e principi:

- a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione;
- b) professionalità e responsabilità dei dipendenti;
- c) partecipazione democratica dei cittadini;
- d) pari opportunità tra uomini e donne;
- e) razionalizzazione e snellimento delle procedure;
- f) trasparenza nell'azione amministrativa;
- g) separazione tra direzione politica e gestione amministrativa;
- h) flessibilità nell'orario di servizio, nella mobilità e sulle mansioni.

##### 2. In particolare disciplina:

- a) le sfere di competenza;
- b) le attribuzioni e le responsabilità;
- c) il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

3. Nell'ambito della propria autonomia e della distinta responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali individuati nel C.C.N.L., in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

##### Art. 6 - Programma del lavoro per obiettivi e progetti. Nucleo di valutazione.

1. Per lo svolgimento della propria attività e per l'impiego delle risorse, la struttura organizzativa programma il lavoro per obiettivi e progetti, previa adozione di soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.

2. La valutazione dei risultati dell'attività dei responsabili spetta al Sindaco; in tale attività si avvale del nucleo di valutazione e viene svolta di norma a metà ed alla fine dell'incarico di direzione

3. Per la verifica dei risultati di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 29/93, nonché per quelli previsti dal CCNL, comparto EE.LL., l'Amministrazione si avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da esperti nella materia, anche esterni, da nominarsi con atto del Sindaco.

4. Il collegio opera in posizione di autonomia ed allo stesso sono conferite tutte le facoltà e funzioni previste dal citato art. 20 del decreto legislativo n. 29/93.

5. Il nucleo si dota di apposito regolamento interno di funzionamento.

6. Il nucleo può essere anche costituito in forma associata con altri enti locali.

#### Capo II - Organizzazione

##### Art. 7 . Struttura organizzativa.

I. La struttura organizzativa è articolata in Aree e Servizi.

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

2. L'Area é la struttura organica di massima dimensione dell'Ente, deputata:

- a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
- b) alla realizzazione degli interventi di competenza;

3. L'Area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.

4. Il Servizio costituisce un'articolazione dell'Area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica.

### Art. 8 . Individuazione e articolazione delle aree.

I. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, alle quali sono preposti i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale apicale, purchè non inferiore alla sesta.

2. I servizi rappresentano le unità organizzative in cui si articolano le aree, individuati per materie omogenee.

3. Sono istituiti le aree ed i servizi di cui al seguente prospetto:

<b>PR.</b>	<b>AREA</b>	<b>PR.</b>	<b>SERVIZIO</b>
<b>1</b>	<b>AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA STATISTICA E PROMOZIONALE</b>	1A	segreteria, contratti, assistenza organi istituzionali
		1B	demografico-statistico, elettorale, commercio
<b>2</b>	<b>ECONOMICO FINANZIARIA</b>	2A	contabilità
		2B	personale
		2C	tributi
<b>3</b>	<b>TECNICO E TECNICO – MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI</b>	3A	ufficio tecnico
		3B	manutentivo
		3C	scolastico
<b>4</b>	<b>SOCIO-ASSISTENZIALE</b>	4A	assistenza
<b>5</b>	<b>VIGILANZA E CUSTODIA</b>	5A	vigilanza

### Art. 9 . Segretario Comunale.

I. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997

5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
- c) cura i procedimenti disciplinari;
- d) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- e) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

f) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Allo stesso viene corrisposta il compenso stabilito dalla contrattazione collettiva di comparto. Per il perseguimento dei livelli di efficacia e di efficienza, il segretario-direttore si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto ai responsabili di servizio.

7. Tra le funzioni di cui alla lettera fe) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 142/1990, come sostituito dall'art. 6, comma 2, della legge n. 127/1997 nei limiti delle sue competenze professionali.

### TITOLO III - L'ATTIVITÀ

#### Art. 10 . Le determinazioni.

1. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i Responsabili di area adottano atti di gestione che assumono la forma della "Determinazione".

2. Le determinazioni sono elencate, in numero progressivo cronologico annuale, in appositi registri tenuti presso ciascuna area.

3. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili, con la eccezione di cui al successivo comma 4, e vengono affisse all'albo pretorio comunale per 15 giorni naturali, successivi e continui.

4. Le determinazioni dei Responsabili di area che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I responsabili dei servizi trasmettono al Sindaco ed al segretario comunale, periodicamente ed almeno ogni mese, copia delle determinazioni che hanno assunto.

#### Art. 11 . La conferenza di Servizio.

1. La conferenza di servizio é composta dal Segretario comunale e da tutti i Responsabili di area.

2. La conferenza di servizio é convocata e presieduta dal Segretario comunale.

3. La conferenza di servizio esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro e la formazione professionale.

4. La partecipazione del Segretario comunale e dei Responsabili di area alla Conferenza é obbligatoria.

5 La conferenza si riunisce, di norma, una volta ogni quadrimestre.

#### Art. 12 . Attività di gestione.

1. I Responsabili di area, avvalendosi della propria struttura, svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico in conformità ai disposti di cui all'art. 51, commi 3 e 3bis, della L. 142/1990 nel testo recato dall'art. 6 della legge 127/1997.

2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti ;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

3. Spettano al Responsabile di area i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

4 Gli atti di competenza dei dipendenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.

5. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che lo sostituisce, nominato dal Sindaco fra i dipendenti della stessa area di pari qualifica funzionale o, in mancanza, di qualifica funzionale immediatamente inferiore.

6. In presenza di atti invalidi, inopportuni o comunque non più rispondenti all'interesse pubblico, il soggetto che ha emanato l'atto, può procedere, in sede di autotutela, all'annullamento o alla revoca dell'atto stesso, dandone preventiva comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

7. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni decide il Sindaco su relazione del Segretario comunale.

### Art. 13. Attività di gestione della giunta comunale.

1. Restano riservate alla giunta comunale, unitamente ai relativi atti d'impegno della spesa, le seguenti attività di gestione:

a) concessione di contributi e provvidenze di qualsivoglia natura ad Enti, associazioni, soggetti pubblici e privati nel rispetto del regolamento comunale in materia.

### Art. 14. Il procedimento amministrativo.

1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della struttura organizzativa, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, si applicano le norme dello speciale Regolamento comunale.

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento indispensabile per l'adozione di decisioni motivate o espressamente prescritte da leggi o da regolamenti.

3. I procedimenti devono essere conclusi con l'adozione di un motivato provvedimento nel termine stabilito, per ciascun procedimento, dallo speciale Regolamento. In esso sono indicati, altresì, i servizi o gli uffici responsabili dell'istruttoria e l'organo competente all'adozione del provvedimento.

4. Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedurali, l'attività amministrativa del Comune deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati.

## TITOLO IV - LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### Capo I - La dotazione organica

#### Art. 15. Dotazione organica.

1. La dotazione organica del personale dipendente e la sua articolazione strutturale e funzionale risulta dall'allegato 'A' al presente regolamento.

2. Le variazioni alla dotazione organica sono disposte dalla Giunta comunale sentite le Organizzazioni Sindacali.

3. La variazione comporta l'individuazione ed elencazione dei posti di ruolo secondo l'inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per qualifiche funzionali e figure professionali.



---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

### Art. 16 . Figure professionali.

I. Le figure/profili professionali sono definite dalla Giunta Comunale su proposta del Servizio ragioneria, conformemente alla classificazione prevista dall'allegata tabella 1 al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.

2. In conseguenza dell'emanazione di nuove disposizioni o a seguito del verificarsi di nuove e diverse esigenze, con la procedura di cui al comma precedente, possono essere variate le figure professionali previste. Ogni modificazione dovrà essere recepita dalla giunta comunale in quanto costituisce modificazione della dotazione organica.

3. Il cambiamento della figura professionale necessita di un previo accertamento della professionalità necessaria e di idonea formazione.

### Art. 17 . Mansioni individuali.

I. Ciascun dipendente viene adibito alle mansioni proprie della qualifica e del profilo di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Le mansioni vengono individuate con il contratto individuale di lavoro .

3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente, a compiti e mansioni immediatamente inferiori.

4. L'attribuzione di mansioni diverse di cui al comma 3 é disposta con determinazione del Responsabile del Servizio; tali variazioni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.

### Art. 18 . Dipendenza gerarchica .

I. I Responsabili delle aree sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni organizzative e di gestione del personale.

### Art. 19 . Attribuzione temporanea di mansioni superiori.

I. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

- a) nel caso di vacanza di posto di organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile fino a dodici mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto in conformità ai disposti di cui all'art. 56 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
- b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, con esclusione dell'assenza per ferie.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento della medesima.

3. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

4. L'assegnazione a mansioni superiori é disposta con determinazione del Segretario comunale, per i posti di Responsabile di area, e dal Responsabile di area presso cui il dipendente è incaricato, negli altri casi.

5. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti delle mansioni stesse.

## Capo II

Incarichi da conferire od autorizzare ai dipendenti comunali  
ex art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

### Art. 20 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il conferimento o l'autorizzazione all'esercizio di incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ai dipendenti dell'Amministrazione comunale, il cui orario di lavoro non sia inferiore al 50% del tempo pieno.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

2. Per i rapporti a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, resta ferma la disciplina di cui al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, così come integrato e modificato dal CCNL - comparto EE. LL., dall'art. 1, commi da 59 a 65 della legge 662/96 e dall'art. 6 della l. 140/97.

### Art. 21 - Criteri generali

1. Ai dipendenti di cui al precedente articolo, comma 1, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo, nonché ricoprire cariche, o svolgere incarichi, ovvero essere iscritti in albi professionali, se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento.

2. Gli incarichi non possono essere conferiti né accettati o autorizzati quando l'espletamento degli stessi sia suscettibile di arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti presso l'Amministrazione di appartenenza, anche in relazione all'attività programmata, nonché al prestigio ed al decoro della medesima Amministrazione. Parimenti, non potrà essere conferito od autorizzato alcun incarico che possa influire sull'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni, ovvero che profili un conflitto (anche potenziale) di interessi con l'ente di appartenenza.

3. In ogni caso il dipendente ha il dovere di assicurare che ogni attività autorizzata, sia svolta in modo tale da non pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

4. Sono sempre vietati i cumuli di attività, nonché le attività connotate, congiuntamente, dalla professionalità e dalla continuità.

5. Sono vietati gli incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio del dipendente.

6. Il dipendente può effettivamente dar inizio alle attività esterne solo dopo essere stato formalmente autorizzato.

### Art. 22. Modalità per il conferimento o l'autorizzazione agli incarichi

1. Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, ovvero le società o persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale, che intendano conferire un incarico ad un dipendente formulano, al fine di ottenerne l'autorizzazione, preventiva richiesta nominativa al Sindaco indicando:

- a) il nominativo a favore del quale viene richiesta la prestazione;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) l'impegno orario presunto;
- d) la sede di svolgimento dell'attività;
- e) la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico;
- f) il compenso, se previsto.

2. La richiesta di autorizzazione all'incarico, con i dati ed i motivi di cui al comma precedente, può essere presentata anche direttamente dal dipendente interessato.

3. Al fine del conferimento e dell'autorizzazione, il Sindaco acquisisce il parere del Segretario comunale, valutando la natura ed il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la misura dell'eventuale compenso corrisposto, la compatibilità con l'attività di istituto svolta dal dipendente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto.

4. Nel caso di incarichi conferiti dal Comune ad un proprio dipendente, l'autorizzazione del Sindaco, che dovrà essere motivata, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente regolamento, dovrà comunque rispettare i principi di economicità, efficienza e professionalità.

5. Le richieste di autorizzazione sono accolte ove entro 30 giorni dalla presentazione, non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

### Art. 23. Sospensione, revoca, limiti e violazioni

1. I conferimenti di incarichi e/o le autorizzazioni possono essere motivatamente sospese o revocate dal Sindaco per sopravvenute esigenze di servizio evidenziate e proposte dal Segretario comunale.

2. Parimenti, si dà luogo alla revoca, nella stessa modalità del precedente comma, allorché risulti che lo svolgimento delle attività procuri detrimento al servizio o che violi i limiti della territorialità, se previsto, dell'orario, della priorità dei compiti di ufficio, del divieto di utilizzo di strumenti o mezzi comunali, del divieto di operare per committenze aventi commistione di interesse con l'ente, del limite temporale degli incarichi.

### Art. 24. Attività ed incarichi consentiti ai dipendenti comunali

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

1. Fatte salve le incompatibilità previste espressamente in disposizioni legislative, sono consentiti ai dipendenti:

- a) attività ed incarichi espressamente previste da leggi nazionali e regionali, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente;
- b) attività a carattere occasionale o continuativo, compresi incarichi, collaborazioni e consulenze e scavalchi, conferiti da Amministrazioni pubbliche, enti e consorzi sovracomunali, associazioni o altre persone giuridiche cui l'ente partecipi o sia associato;
- c) le partecipazioni a commissioni di gara, di concorso, disciplinari, di aggiudicazione o comunque di organi collegiali attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
- d) la partecipazione a collegi sindacali o di revisione dei conti in società a partecipazione pubblica od enti pubblici, ovvero in società o persone fisiche che svolgono attività d'impresa o commerciale;
- e) la nomina a società cooperative in generale;
- f) l'attività professionale per motivi propri o della propria famiglia, sempreché l'attività venga esercitata in modo marginale e saltuario in ore extra ufficio;
- g) gli incarichi di docenza in corsi e/o seminari di formazione e/o aggiornamento professionale, organizzati da Amministrazioni o enti pubblici, oppure da persone o società che svolgono attività d'impresa o commerciale;
- h) incarichi o consulenze occasionali per conto dell'Amministrazione di appartenenza, qualora non rientranti nei compiti d'ufficio;
- i) le attività rese a titolo oneroso che rappresentano libera espressione di diritti costituzionalmente garantiti;

2. Sono incompatibili e non possono essere esercitate dai dipendenti:

- a) il commercio
- b) l'industria
- c) la libera professione
- d) tutto quanto previsto dall'art. 58 del D. l.vo n. 29/93, per le parti non in contrasto con il presente regolamento.

3. Non sono soggette ad autorizzazione nè sono incompatibili le attività gratuite di tipo volontaristico, nè le attività rese a titolo gratuito che rappresentano libera espressione di diritti costituzionalmente garantiti;

### Art. 25. Criteri di gestione e di pubblicità degli incarichi conferiti od autorizzati

1. Presso l'ufficio Personale é tenuto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, un elenco nominativo, aggiornato, di tutti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti comunali e dei relativi compensi.

2. L'elenco viene annualmente pubblicato, per non meno di quindici giorni, all'albo pretorio comunale, contestualmente all'invio annuale da parte del Comune alla Prefettura per l'inoltro all'anagrafe istituita presso il Dipartimento della Funzione pubblica.

### Art. 26. Incompatibilità: pronuncia, conseguenze

1. L'incompatibilità, salvo i casi in cui opera di diritto, va pronunciata di volta in volta, secondo le procedure e norme di legge.

2. L'esercizio di attività od incarichi non autorizzati ovvero incompatibili con lo status di dipendente dell'ente e, comunque ogni violazione alla materia, comporta giusta causa per il licenziamento.

### Art. 27. Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, si fa riferimento alla normativa legislativa ed al Decreto del Ministero della Funzione Pubblica 31 marzo 1994 (in G.U. del 28 giugno 1994, n. 149) prescindendosi quindi dalle disposizioni statutarie e/o regolamentari degli Enti, Consorzi, Aziende, Istituzioni ai quali il Comune partecipa o, comunque ha un interesse. In tal caso il conferimento o l'autorizzazione, sempre nel rispetto dei criteri adottati nel presente Regolamento, verrà effettuata, volta per volta, soltanto laddove ricorrano speciali motivi.

2. Gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti al momento di entrata in vigore del presente regolamento, sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.

## TITOLO V - L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI

### Capo 1 - Ammissione agli impieghi

Art. 28 . Contenuto.

I. Con il presente titolo vengono dettate norme in materia di accesso all'impiego, a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, integrative ed applicative nonché modificative di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, in applicazione del comma 3-bis dell'art. 41 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, aggiunto dal comma 9 dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127

Art. 29 . Modalità di accesso . Mobilità.

I. L'accesso ai posti di ruolo ha luogo, nel limite dei posti disponibili, con le procedure di cui all'art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.

2. La scelta della procedura, tra quelle di cui al citato art. 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 sarà operata dalla giunta comunale, che stabilirà anche, per le settime qualifiche funzionali, avuto riguardo al profilo professionale, la necessità o meno di prevedere fra le materie di esame la lingua straniera.

Art. 29/bis – Disciplina delle assunzioni del personale: concorsi, selezioni, chiamate

1. L'Ente avrà, altresì, facoltà di procedere ad assunzioni attingendo i relativi nominativi da graduatorie concorsuali stilate da altri enti del medesimo comparto, purchè provveda ad acquisire preventivamente il consenso scritto del legale rappresentante dell'ente le cui graduatorie si intendano utilizzare, nonché quello del candidato utilmente collocato in graduatoria ed interessato all'assunzione in quanto attiene precipuamente la disponibilità a venire assunto e a prestare attività lavorativa presso un ente diverso da quello presso il quale ha effettuato le prove concorsuali.

2. E' data facoltà alla giunta comunale, di ricoprire posti vacanti mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale in servizio presso altre Amministrazioni, in seguito ad apposita istanza di trasferimento, previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza.

3. E' data facoltà alla giunta comunale di ricoprire i posti vacanti mediante chiamata nominativa di soggetti, appartenenti alla stessa qualifica funzionale e profilo professionale, utilmente collocati in valide graduatorie, approvate da altra Amministrazione, nell'ambito dello stesso comparto, e previa apposita intesa intervenuta tra le amministrazioni interessate.

Art. 30 . Commissione esaminatrice.

I. La commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e l'eventuale pre-selezione, sarà nominata con determinazione del responsabile di servizio competente nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dall'art. 9 del D-P-R. 30 ottobre 1996, n. 693.

2. La commissione sarà così composta:

- a) dal Responsabile dell'area cui appartiene il posto da ricoprire - presidente di diritto;
- b) 2 membri aventi qualifica superiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso;

3. La presidenza della Commissione può essere assegnata al Segretario comunale ai sensi dell'art. 17, comma 68 lettera c), della legge 127/1997.

4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le materie speciali.

5. Un componente effettivo, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

6. Con la stessa determinazione il responsabile del servizio provvederà alla nomina del Segretario della Commissione nella persona di un dipendente del Comune.

7 Per l'eventuale suddivisione della Commissione in sottocommissioni, trova applicazione l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come sostituito dall'art. 9, comma 4, del D-P-R. 30 ottobre 1996, n. 693.

8. Il responsabile di servizio, con atto motivato, potrà integrare la commissione con personale di istituto o scuola specializzata, quando una delle prove consiste nella risoluzione di quiz.

Art. 31 . Concorso pubblico.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

I. Il concorso pubblico, troverà disciplina attuativa nel bando di concorso e, per quanto ivi non previsto, nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione può attuare, quando le circostanze o la figura professionale lo richiedano, il metodo della preselezione con corso propedeutico che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali o semplicemente mediante graduatoria per soli titoli, così da ammettere i concorrenti ad un corso di preparazione alle prove del concorso, tenuto a cura e spese dell'Ente.

3. Al corso sarà ammesso un numero di concorrenti non inferiore al numero dei posti messi a concorso aumentato del 20%, determinato dalla Giunta Comunale. Il corso sarà tenuto da esperti delle materie oggetto delle prove.

### Art. 32 - Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

I. La selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina nel successivo Capo VII.

### Art. 33 - Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette.

I. Il Comune non è soggetto alle assunzioni obbligatorie e degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

### Art. 34 - Riserva dei posti al personale interno.

I. I bandi di concorso possono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6, comma 8, del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268. Le percentuali di cui al presente comma sono arrotondabili all'unità superiore.

2. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con un'anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla VI<sup>a</sup> Q.F. compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

3. La riserva non opera per l'accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali.

### Art. 35 - Copertura dei posti.

I. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.

2. Nel bando di concorso l'amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del bando di concorso e quello dei posti riservati al personale interno, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

### Art. 36 - Requisiti generali - Limiti di età.

I. Per accedere all'impiego, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 così come modificato dall'art. 2 del D-P-R. 30 ottobre 1996, n. 693; la partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età massimi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Il limite d'età minimo è fissato in diciotto anni.

### Art. 37 . Altri requisiti . Prove d'esame . Modalità di copertura posti d'organico.

I. Nell'allegato A) al presente regolamento è riportata la dotazione organica del personale e nell'allegato B), sono indicati gli specifici requisiti da possedersi, le prove d'esame da superarsi per l'accesso ai singoli posti di organico.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

Tali specifici requisiti, nonché quelli generali di cui al precedente articolo 36, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

2. In mancanza del titolo di studio richiesto (o di titolo di studio per legge dichiarato equipollente) è ammessa la presentazione di un titolo di studio superiore, solo in presenza di espressa previsione del bando o solo quando il titolo superiore, per continenza, presuppone il possesso di quello richiesto.

### Capo II

#### Concorsi pubblici per titoli ed esami

##### Art. 38- Bando di concorso.

I. Il bando di concorso pubblico, indetto con provvedimento della giunta comunale, deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 2°, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

- a) il numero dei posti messi a concorso, la figura professionale, l'area e la qualifica funzionale di appartenenza con il relativo trattamento economico e specificare il numero dei posti riservati al personale in servizio presso l'Ente;
- b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;
- c) i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda;
- d) l'ammontare della tassa da corrispondere per la partecipazione al concorso e le modalità di versamento;
- e) i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori;
- f) le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale;
- g) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile;
- h) eventuale limite di età ai sensi del precedente art. 36.

2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della chiusura del concorso e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell'istanza per un periodo pari a quello già trascorso dalla data del bando.

##### Art. 39 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità.

I. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema approvato con il bando, dovrà essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano entro il termine fissato dal bando.

2. La data di spedizione della domanda é stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il quarantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del bando o dell'avviso di concorso.

4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.

5. La domanda dovrà essere compilata e inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano. Sulla busta di spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato.

6. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione:

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza;
- d) l'indicazione del concorso;
- e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare:
  - il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non é richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61;
  - iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
  - la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

- l'idoneità fisica all'impiego;
  - il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127 lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;
  - la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- f) il possesso del titolo di studio richiesto;
  - g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
  - h) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della valutazione;
  - i) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico.

7 I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

8. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 non é richiesta l'autenticazione della sottoscrizione.

### Art. 40 . Documenti da allegare alla domanda.

I. I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice:

- a) il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso;
- b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di concorso;
- c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dall'art. 5 del D-P-R. 30 ottobre 1996, n.693;
- d) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione.

2. Tra i titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione é facoltativa. Lo stesso, che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentabili, deve essere debitamente sottoscritto.

3. Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere allegati in copia semplice. Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.

### Art. 41 . Diffusione del bando di concorso.

I. Il bando, ovvero l'avviso del concorso, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune e dei Comuni limitrofi.

### Art. 42 . Riapertura del termine e revoca del concorso.

I. L'Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente del concorso.

2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pubblico.

### Art. 43 . Ammissione ed esclusione dal concorso.

I. Scaduto il termine per la presentazione delle domande il funzionario responsabile procede all'esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibilità dei concorrenti.

2. Delle operazioni di cui al comma 1 sarà redatto apposito verbale contenente l'accertamento dell'ammissibilità di tutti i concorrenti.

3. Lo stesso funzionario responsabile notificherà il provvedimento di esclusione ai non ammessi.

### Art. 44 - Irregolarità delle domande.

I. Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili.

Art. 45 - Imposta di bollo.

I. L'istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la documentazione allegata, sono esenti dal bollo. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare nel bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.

Art. 46 - Adempimenti della commissione esaminatrice.

I. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 30 delibera a maggioranza di voti palesi e con la presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi componenti.

2. In relazione:

- alla cessazione dell'incarico di componente di commissione esaminatrice;
  - agli adempimenti della commissione;
  - alla trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali;
  - agli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte;
  - agli adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte;
  - al processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie;
- trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D-P-R. 30 ottobre 1996, n. 693.

3. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso, salvo in caso di decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti ovvero per perdita della qualifica di base per i funzionari salvo il caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo.

4. Verificandosi una di tali evenienze, si procede alla nomina di un supplente.

5. La seduta di insediamento della Commissione esaminatrice é convocata dal Presidente della stessa entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina.

6. Il segretario della commissione consegna alla stessa, in copia:

- il bando di concorso;
- il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice;
- il provvedimento che approva le operazioni di ammissione;
- il presente regolamento e, in originale, le domande di ammissione ed i documenti relativi.

Capo III

Valutazione dei titoli e degli esami

Art. 47 . Punteggio.

I. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:

- a) punti 30 per ciascuna prova scritta;
- b) punti 30 per ciascuna prova pratica;
- c) punti 30 per ciascuna prova orale;
- d) punti 10 per i titoli.

Art. 48 - Valutazione dei titoli.

I. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti riservati dal precedente art. 47, sono così ripartiti :

I	Categoria - Titoli di studio	punti: 4
II	Categoria - Titoli di servizio	punti: 4
III	Categoria - Curriculum formativo e professionale	punti: 1
IV	Categoria - Titoli vari e culturali	punti: 1
	Tornano	punti: 10



## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, é effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

### Art. 49 . Valutazione dei titoli di studio.

I. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue.

Titoli espressi in decimi		Titoli espressi in sessantesimi a		Titoli in giudizio complessivo	TITOLI DI LAUREA				Valutaz.
					Centodecim i		Centesimi		
da	a	Da	a		da	a	da	A	
6,00	6,49	36	39	Sufficiente	66	70	60	75	1
6,50	7,49	40	45	Buono	71	85	76	90	2
7,50	8,49	46	54	Distinto	86	100	91	95	3
8,50	10,00	55	60	Ottimo	101	110	96	100	4

2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari.

### Art. 50 . Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare.

I. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

- a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:  
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
    - a.1 - stessa qualifica o superiore .. punti 0,25
    - a.2 - in qualifica inferiore punti 0,15
  - b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:  
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
    - b.1 - stessa qualifica o superiore punti: 0,20
    - b.2 - in qualifica inferiore punti: 0,10
2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
  3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
  4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati ed al servizio militare.

### Art. 51 - Valutazione del curriculum professionale.

I. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche.

### Art. 52 - Valutazione dei titoli vari.

I. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

### Art. 53 - Valutazione delle prove di esame.

Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30.

2. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine:

- prove scritte;
- prove pratiche;
- prove orali.

## Capo IV

### Prove concorsuali

#### Art. 54 . Svolgimento delle prove.

I. Il diario delle prove scritte e pratiche sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

3. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede degli esami.

#### Art. 55 . Prove concorsuali.

I. Le prove concorsuali si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale.

#### Art. 56 . Prova scritta.

I. La prova scritta può essere teorica, teorico-pratica o pratica. S'intende:

a) per prova scritta teorica:

- quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;

b) per prova scritta teorico - pratica:

- quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

c) per prova scritta pratica:

- quella che si basa principalmente sull'analisi e risoluzione di problematiche di gestione mediante l'uso di casi simulati e nella quale l'aspetto dottrinario e teorico é considerato meramente propedeutico.

#### Art. 57 . Prova pratica.

I. La prova pratica tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

#### Art. 58 . Prova orale.

I. Per prova orale s'intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione ed esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.

Capo V

Svolgimento e valutazione delle prove.  
Formazione della graduatoria di merito

Art. 59 - Criteri di valutazione delle prove d'esame.

- I. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame.
2. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto - da verbalizzare - e viene assegnato al concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun commissario.

Art. 60 - Durata e data delle prove.

- I. Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima dell'inizio della prova.
2. Il detto termine dovrà essere indicato dalla Commissione in calce a ciascun tema o questionario e comunicato ai concorrenti contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario da svolgere.
3. Per le eventuali prove orali e pratiche la durata, di volta in volta, sarà fissata, a sua piena discrezione, dalla Commissione.
4. I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prima prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati.
5. Per le prove successive alla prima é data facoltà alla Commissione di convocare i concorrenti in occasione della prova precedente, procurandosi, dell'avvenuta comunicazione, prova sottoscritta dai singoli concorrenti.

Art. 61 - Accertamento dell'identità dei concorrenti.

- I. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova di esame, accerta l'identità personale dei concorrenti.

Art. 62 - Adempimenti della Commissione - Adempimenti dei concorrenti.

- I. Per le prove di esame trovano applicazione gli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D-P-R. 30 ottobre 1996, n. 693.

Art. 63 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte.

- I. Gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte trovano disciplina nell'art. 14 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

Art. 64 - Ammissione alle prove successive.

1. I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte e pratiche.
2. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

### Art. 65 . Prova pratica . Modalità di svolgimento.

I. ... soppresso ....

2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la Commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame.

3. La Commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova, e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale proprio.

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.

### Art. 66 . Prova orale . Modalità di svolgimento.

I. L'ammissione alla prova orale é subordinata al conseguimento della valutazione minima prescritta nelle prove precedenti.

2. L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione.

3. La Commissione prima dell'inizio della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati sulle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

### Art. 67 . Formazione della graduatoria di merito.

I. Ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d'esame la Commissione, tenute presenti le norme di cui all'art. 5 "Categorie riservatarie e preferenze" del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dall'art. 5 del D-P-R. 30 ottobre 1996, n. 693, formula un'unica graduatoria di merito che rassegna all'Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti.

2. Nell'allegato C) al presente regolamento sono indicate le caratteristiche dei titoli di preferenza.

3. La graduatoria di cui al precedente comma 1° é pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

## Capo VI

### Approvazione degli atti concorsuali

#### Art. 68 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali.

I. La Giunta Comunale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e rimette gli atti al responsabile di servizio per la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

2. Qualora la Giunta comunale riscontri irregolarità, procede come segue:

- a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;
- b) se l'irregolarità é conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito.

3. Qualora il presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

Art. 69 - Presentazione dei documenti.

I. Il funzionario responsabile prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Art. 70 - Accertamenti sanitari.

I. L'Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il lavoratore da assumere ha l'idoneità fisica necessaria per esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare.

2. Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l'interessato può chiedere, entro il termine di giorni cinque, una visita collegiale di controllo.

3. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario dell'A.S.S., da un medico designato dall'Amministrazione e da un medico designato dall'interessato.

4. Le spese e le indennità relative sono a carico dell'interessato.

5. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all'una o all'altra visita sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall'impiego.

Art. 71 - Contratto individuale di lavoro.

I. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26.05.1997 n. 152, sono comunque indicati:

- a) l'identità delle parti;
- b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
- d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- e) la durata del periodo di prova se previsto;
- f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro.
- g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
- i) l'orario di lavoro;
- l) i termini del preavviso in caso di recesso.

3. Copia del contratto, con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione.

4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 2, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

5. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) ed l) del comma 2, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

6. Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del contratto collettivo.

7. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

8. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali.

Art. 72 - Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto.

I. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere comunque compensate.

### Capo VII

#### Assunzione mediante selezione

Art. 73 - Procedure per l'assunzione mediante selezione.

I. Le assunzioni mediante selezione sono disposte con l'osservanza delle disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693.

2. In presenza di posti da riservare a dipendenti in servizio, l'Amministrazione inoltra la richiesta di avviamento per gli ulteriori posti da coprire solo dopo che, a seguito di apposito bando e seguendo la procedura dei concorsi pubblici ad eccezione della pubblicità del bando, abbia acquisito le domande dei dipendenti interessati ed abbia definitivamente deliberato in merito all'ammissione degli stessi alla selezione, la quale deve poi avvenire unitariamente con gli avviati dal collocamento, operando la commissione di cui al precedente art. 30.

3. Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva dei dipendenti interni, la procedura di avviamento dal collocamento viene attivata solo nel caso di esito infruttuoso della selezione agli stessi riservata da effettuarsi con la procedura del concorso pubblico ad eccezione della pubblicità del bando il quale verrà affisso soltanto all'Albo Pretorio e sempre operando la Commissione costituita ai sensi del precedente art. 30.

4. Data la finalità della selezione che tende all'accertamento dell'idoneità, la Commissione deve seguire costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.

5. La Commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 74 - Finalità della selezione - Contenuto delle prove.

I. Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.

2. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali ovvero nell'esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.

3. I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla Commissione subito prima l'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi.

4. La determinazione del contenuto deve tenere presenti unicamente le declaratorie funzionali di cui all'allegato A) del D.P.R. 25/6/1983 n. 347.

Art. 75 - Indici di riscontro.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

I. Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione.

2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna qualifica di livello funzionale e sono definiti sulla base di elementi fissi.

3. La Commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.

4. Per ogni qualifica funzionale gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito.

### Art. 76 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione.

I. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino all'individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.

2. Ove la procedura avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato partecipino anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservati, la Commissione forma soltanto per essi la graduatoria di merito.

3. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell'organo selezionatore, comunica alla competente sezione circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento lo stesso organo selezionatore rinnova le operazioni di selezione.

### Art. 77 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità.

I. La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:

- a) il giorno e l'ora di svolgimento delle prove;
- b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.

2. Gli elementi di cui sopra sono comunicati al pubblico mediante un apposito avviso da affiggersi all'Albo dell'Ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute.

3. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.

4. La selezione é effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale.

5. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica l'identità.

6. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai 60 minuti.

7 Per le sperimentazioni lavorative il tempo é fissato in relazione alle loro caratteristiche.

8. Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.

9. Il giudizio della Commissione é reso con il giudizio complessivo di "idoneo" o "non idoneo".

## Capo VIII

### Rapporti di lavoro a tempo determinato

#### Art. 78 - Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

I. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell'ambito delle previsioni di legge, con le modalità di seguito indicate:

a) - le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

di collocamento, secondo le procedure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988 (G.U. 31.12.1988, n. 306);

b) - il reclutamento del restante personale, riferibile a figure professionali ascrivibili fino alla settima qualifica funzionale, avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell'apposito avviso di reclutamento.

2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari.

3. L'avviso dovrà essere pubblicizzato mediante affissione di manifesti negli appositi spazi riservati all'Amministrazione e dovrà essere inviato, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Comuni limitrofi.

4. Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno o a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento, l'Amministrazione Comunale predisporrà apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli che i candidati dovranno dichiarare nella domanda:

a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purchè non si siano conclusi per demerito.

5. Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti.

6. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più anziano di età. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

7. È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

8. All'espletamento della prova selettiva attende apposita Commissione costituita con le procedure di cui al precedente art. 30.

9. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l'accesso alla qualifica e profili professionali relativi all'incarico da attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di apposti quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto della prova.

Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 10 punti. Essa s'intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7/10.

10. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione conseguita nella prova selettiva.

11. L'Amministrazione Comunale potrà prescindere dall'effettuazione della prova selettiva di cui al presente articolo ove, per il profilo professionale per cui si intende procedere alla costituzione del rapporto di lavoro a termine, vi siano graduatorie utili formate a seguito di concorsi pubblici.

### Capo IX

#### Concorsi interni

##### Art. 79 . Individuazione dei posti.

1. Non si procederà alla copertura mediante concorso interno dei posti comunque resisi vacanti nella pianta organica, fatta salva l'eccezione di cui al comma seguente.
2. L'accesso al posto di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale) istituito ai sensi dell'art. 21 comma 6 del presente decreto (n.d.r.: D.P.R. 13/05/1987 n. 268) sarà riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto il corso di formazione e aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986 n. 65.



---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

### TITOLO VI - LA MOBILITÀ

#### Art. 80 - Mobilità esterna.

1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16-bis, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dall'art. 6, comma 15, della legge n. 127/1997

#### Art. 81 - Mobilità interna.

I. Per mobilità interna s'intende il cambiamento del lavoro svolto, l'eventuale modifica del profilo professionale e/o l'assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza.

2. La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri indicati nel presente regolamento.

3. La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) razionalizzazione dell'impiego del personale;
- b) riorganizzazione dei servizi;
- c) copertura dei posti vacanti;

#### Art. 82 - Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria.

I. La mobilità è volontaria quando, avendo l'Amministrazione deciso di coprire un posto con personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a coprire quel posto.

2. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente.

3. Nei procedimenti di mobilità si dà sempre precedenza alla mobilità volontaria.

#### Art. 83 - Mobilità interna definitiva.

I. Alla mobilità interna a carattere definitivo provvede, sentiti i Responsabili delle aree, il segretario comunale, in conformità ai criteri stabiliti come al precedente art. 81; dei singoli provvedimenti viene altresì data informazione alle rappresentanze sindacali.

2. I provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio personale per il conseguente aggiornamento del quadro di assegnazione del personale in servizio.

#### Art. 84 - Mobilità interna temporanea.

I. Alla mobilità interna temporanea, tra diverse aree, provvede il Segretario comunale, con propria determinazione.

2. Alla mobilità interna temporanea, tra diversi servizi/uffici della stessa area, provvede con propria determinazione, il Responsabile dell'area.

3. Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione alla R.S.U., e, per quelli di cui al comma 2, al Segretario comunale.

4. La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze organizzative ovvero a eccezionali carichi di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del servizio e alla straordinarietà di particolari adempimenti.

### TITOLO VII - LE COLLABORAZIONI ESTERNE

#### Art. 85 . Contratti a tempo determinato.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

I. In relazione a quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito dal comma 4 dell'art. 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 l'Amministrazione può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente.

3. I soggetti cui conferire l'incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.

4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.

5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5 % della dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al citato comma 5-bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990.

6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato comma 5-bis della legge n. 142/1990

7 Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente Locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.

### Art. 86 . Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato.

I. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 85 può avere luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall'interno dell'Ente con l'ausilio delle figure professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;

b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.

### Art. 87 . Incompatibilità.

I. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 85:

a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali;

b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;

c) ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune, anche se collocati in aspettativa;

d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell'affidamento dell'incarico.

### Art. 88 . Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato.

I. Gli incarichi di cui al precedente articolo 85, sono conferiti con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico.

### Art. 89 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.

I. Alla stipulazione del contratto provvede il Responsabile del servizio.

2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere previsti:

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

- a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
- b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
- c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;
- d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide la Giunta comunale motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato. Sarà fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno;
- e) l'entità del compenso;
- f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita;
- g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;
- h) l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;
- i) l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l'obbligo di non svolgere contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.

### Art. 90 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune.

I. L'incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.

2. L'incaricato, se previsto dal contratto, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazione inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell'Ente.

3. L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere di controllo e vigilanza.

4. L'incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all'espletamento del suo incarico, per l'esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.

### Art. 91 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

I. In relazione a quanto disposto dall'art. 51, comma 7 della legge n. 142/1990, qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.

2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono essere affidati a persone estranee all'Amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.

3. L'incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.

### Art. 92 - Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

I. Qualora il Sindaco, motivatamente, decide di attingere a professionalità esterne per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di un bando di offerta di lavoro, specificando l'oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione, nonché ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati una idonea valutazione della prestazione che s'intende affidare.

2. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa attestazione della necessaria copertura finanziaria da parte del competente Responsabile del servizio.

### Art. 93 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

I. Nel caso in cui l'incarico venga conferito a soggetti che provengono da una pubblica Amministrazione, trova applicazione l'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e gli articoli dal n. 20 al n. 27 del presente regolamento.

### TITOLO VIII - DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 94 .Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi.

I. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.

2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte dei Responsabili delle aree.

#### Art. 95 - Patrocinio legale.

I. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

3. .... Soppresso .....

4. Per il patrocinio legale trovano applicazione, in ogni caso, le norme di cui:

- all'art. 16 del contratto approvato con D.P.R. n. 191/1979;

- all'art. 22 del contratto approvato con D.P.R. n. 347/1983;

- all'art. 67 del contratto approvato con D.P.R. n. 268/1987

nonchè all'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito dalla legge 23 maggio 1997 n. 135.

#### Art. 96 - Delegazione trattante.

I. Ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è composta dal Sindaco o suo delegato, nonché, per le materie interessanti uno o più servizi, dai responsabili dei servizi interessati.

#### Art. 97 - Orario di lavoro.

I. È riservata al Sindaco la individuazione degli uffici e dei servizi da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi prevista dall'art. 6, comma 5, del D-L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, nonché la disciplina generale dell'orario di servizio, dell'orario di lavoro e dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

2. È demandata segretario comunale:

- la determinazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico;

- la determinazione dell'orario di lavoro;

- gli eventuali turni di servizio.

#### Art. 98 - Responsabilità.

I. Tutti i dipendenti preposti alle aree sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti e degli atti di governo del Comune, nonché dell'attività gestionale di loro competenza.

2. Rispondono anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltreché del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

3. I Responsabili delle aree assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato al servizio di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

4. Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l'ordinario svolgimento delle attività nel luogo di lavoro.

5. .... Soppresso .....

### Art. 99 - Norme finali.

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, confliggente con le norme in esso contenuto.

### Art. 100 - Pubblicità del regolamento.

I. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### Art. 101 - Entrata in vigore.

I. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 35 della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 127/1997

REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

Allegato A

DOTAZIONE ORGANICA

AREA AMMINISTRATIVA, DEMOGRAFICA STATISTICA PROMOZIONALE

Istruttore Direttivo	VII Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Istruttore Amministrativo	VI Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Istruttore Amministrativo	VI Q.F.:	n. 1 posto -	coperto

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Istruttore Direttivo Contabile	VII Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Istruttore Contabile	VI Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Istruttore Contabile	VI Q.F.:	n. 1 posto -	coperto

AREA DI VIGILANZA E CUSTODIA

Istruttore Comandante VVUU	VI Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Collaboratore Vigile Urbano	V Q.F.:	n. 1 posto -	vacante (**)
Esecutore - messo	IV Q.F.:	n. 1 posto -	vacante (*)

AREA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Istruttore Dirett. Assist. Soc.	VII Q.F.:	n. 1 posto -	coperto (***)
Esecutore - Assist. domicil.	IV Q.F.:	n. 1 posto -	coperto

AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI

SERVIZIO UFFICIO TECNICO:

Istruttore Direttivo Capo U. T.	VII Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Istruttore Tecnico Comunale	VI Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Istruttore Tecnico Comunale	VI Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Operatore Terminalista	V Q.F.:	n. 1 posto -	coperto

SERVIZI MANUTENTIVI:

Capo Operaio	V Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Esecutore Operaio	IV Q.F.:	n. 3 posti -	coperti

SERVIZI SCOLASTICI:

Esecutore Cuoca	IV Q.F.:	n. 1 posto -	coperto
Operatore Aiuto Cuoca	III Q.F.:	n. 1 posto -	coperto

(\*) part time 20 ore settimanali, accesso riservato legge 68/1999

(\*\*) procedura di copertura per turn over in corso

(\*\*\*) part time 30 ore settimanali dal 01.06.2002

<b>TOTALE POSTI PREVISTI:</b>	<b>21</b>
<b>TOTALE POSTI COPERTI:</b>	<b>20</b>

**TITOLI DI STUDIO  
REQUISITI DI ACCESSO  
E PROGRAMMI DELLE PROVE**

AREA	Q.F.	TIT. DI STUDIO	PROFILO PROFESS.	PROVE
Tecnica e tecnico manutentiva e servizi ausiliari	VII	laurea in ingegneria, architettura o equipollente ovvero di geometra o perito edile con requisiti di cui all'art. 5 DPR 268/87	Istruttore direttivo responsabile di area	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: diritto civile, ordinamento degli EE.LL., Legislazione statale e regionale in tema di opere pubbliche, legislazione in tema di espropriazione per pubblica utilità, legislazione in materia di urbanistica ed edilizia pubblica e privata, legislazione privata, legislazione in materia di tutela ambientale PROVA PRATICA: redazione di un atto amministrativo inerente gli argomenti indicati nella prova scritta e/o elencazione delle fasi di un procedimento amministrativo PROVA ORALE: sulle materie della prova scritta e pratica e conoscenza di una lingua straniera se prevista in sede di indizione del concorso
Tecnica e tecnico manutentiva e servizi ausiliari	VI	diploma di geometra o perito edile; patente di guida di tipo B	Istruttore tecnico	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: ordinamento degli EE.LL., norme in tema di progettazione, appalto, direzione e collaudo di opere pubbliche, Legislazione in tema di espropriazione per pubblica utilità, normativa statale e regionale in tema di urbanistica ed edilizia abitativa e pubblica PROVA PRATICA: la prova pratica potrà sostanzarsi a scelta della commissione esaminatrice nella predisposizione di un elaborato tecnico, di un elaborato tecnico-amministrativo ovvero di un atto amministrativo inerente le materie della prova scritta PROVA ORALE: sulle materie riportate nella prova scritta e pratica. Nozioni di diritto civile
Tecnica e tecnico manutentiva e servizi ausiliari	V	diploma di istruzione di 2° grado e patente di guida del tipo D più C.A.P.	capo-operaio	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: Ordinamento degli Enti Locali, Manutenzioni; PROVA PRATICA: guida e utilizzo di automezzo o macchine complesse e/o intervento di manutenzione PROVA ORALE: sulle materie della prova scritta e pratica
Tecnica e tecnico manutentiva e servizi ausiliari	V	diploma di perito informatico o altro diploma equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di II grado con corso di formazione riconosciuto in informatica	Operatore-terminalista	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: nozioni di diritto amministrativo. Ordinamento degli Enti Locali PROVA PRATICA: utilizzo di Personal Computer (programmi: DOS, WINDOWS, WORKS) per redazione di atti amministrativi PROVA ORALE: sulle materie della prova scritta
Tecnica e tecnico manutentiva e servizi ausiliari	IV	licenza scuola dell'obbligo e patente guida tipo "C"	Esecutore (operaio)	ACCESSO: prova pubblica selettiva PROVA PRATICA: dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere nella propria area di attività
Tecnica e tecnico manutentiva e servizi ausiliari	IV	licenza scuola dell'obbligo	Esecutore (cuoco)	ACCESSO: prova pubblica selettiva PROVA PRATICA: dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere nella propria area di attività
Tecnica e tecnico manutentiva e servizi ausiliari	III	licenza scuola dell'obbligo	Operatore - (bidella, aiutocuoca)	ACCESSO: prova pubblica selettiva PROVA PRATICA: dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere nella propria area di attività
Socio-assistenziale	VII	diploma di assistente sociale e iscrizione albo di cui alla legge 84 del 23.3.1993	Istruttore direttivo responsabile di area (Assistente Sociale)	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: principi e metodi del servizio sociale, legislazione sociale ed assistenziale, funzioni e compiti dell'assistente sociale PROVA PRATICA: redazione di un documento di lavoro su uno dei compiti di istituto demandati all'assistente sociale PROVA ORALE: materie della prova pratica e scritta. Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale. Legislazione nazionale e regionale in materia di servizi sanitari. Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia. Legislazione minorile. Nozioni di psicologia e sociologia. Diritto Penale (cod. penale libro II e VII), conoscenza di una lingua straniera, se prevista in sede di indizione del concorso

**REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO**

<b>AREA</b>	<b>Q.F.</b>	<b>TIT. DI STUDIO</b>	<b>PROFILO PROFESS.</b>	<b>PROVE</b>
Socio-assistenziale	IV	licenza scuola dell'obbligo	Esecutore (assistente domiciliare)	ACCESSO: prova pubblica selettiva PROVA PRATICA: dimostrazione pratica di capacità attinenti alle mansioni da svolgere e scritte nella propria area di attività
Vigilanza e custodia	VI	licenza di scuola media superiore e patente "B"	Istruttore Vigile Urbano	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale, Ordinamento degli EE.LL., Ordinamento contabile degli EE.LL. Norme inerenti il sistema tributario del Comune, Nozioni di finanza locale PROVA PRATICA: redazione di un atto amministrativo inerente gli argomenti indicati nella prova scritta e/o elencazione delle fasi di un procedimento amministrativo con particolare riguardo al profilo di appartenenza. PROVA ORALE: sulle materie riportate nella prova scritta.
Vigilanza e custodia	V	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e patente B	Collaboratore professionale (Vigile Urbano)	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale. Ordinamento degli EE.LL., Leggi e Regolamento di P.S., Codice della Strada, Funzioni e doveri degli agenti di P.S. PROVA TEORICO-PRATICA: redazione di un atto amministrativo inerente l'attività dell'Ufficio di Vigilanza PROVA ORALE: sulle materie riportate nella prova scritta con particolare riguardo all'attività del Comune e al profilo di appartenenza
Vigilanza e custodia	IV	Diploma di scuola media inferiore; patente di guida di tipo B	Esecutore – messo	PROVA SELETTIVA: Il candidato dovrà dimostrare di conoscere le nozioni basilari in tema di notificazione di atti e una buona conoscenza dell'utilizzo delle principali applicazioni di <i>office automation</i> (Word ed Excel)
Demografico statistica promozionale, amministrativa	VII	laurea in giurisprudenza o equipollente	Istruttore Direttivo Responsabile di area	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Legislazione amministrativa inerente gli EE.LL., Nozioni di diritto civile, diritto penale (cod. penale Libro II - Titoli II e VII) Leggi elettorali, Legislazione in tema di anagrafe e stato civile, normativa in tema di procedimento amministrativo e di accesso agli atti delle Amministrazioni, Legislazione Regionale in tema di controllo sugli atti dei Comuni, Legislazione in tema di attività contrattuale dei Comuni con particolare riguardo agli appalti di servizi e forniture. Legislazione in tema di commercio e pubblici esercizi. PROVA PRATICA: redazione di un atto amministrativo inerente gli argomenti indicati nella prova scritta e/o elencazione delle fasi di un procedimento amministrativo PROVA ORALE: sulle materie della prova scritta e pratica e conoscenza di una lingua straniera se prevista in sede di indizione del concorso
Demografico statistica promozionale, amministrativa	VI	licenza di scuola media superiore	Istruttore amministrativo	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale, Ordinamento degli EE.LL., Legislazione in materia di anagrafe e stato civile, Ordinamento amministrativo e di accesso agli atti delle Amministrazioni, Legislazione Regionale in materia di controllo sugli atti, Legislazione in tema di attività contrattuale dei Comuni, Legislazione in tema di commercio e pubblici esercizi PROVA PRATICA: redazione di un atto amministrativo inerente gli argomenti indicati nella prova scritta e/o elencazione delle fasi di un procedimento amministrativo PROVA ORALE: sulle materie della prova scritta.
Economico – finanziaria	VII	laurea in economia e commercio o equipollente ovvero possesso del titolo di studio di ragioniere o di perito aziendale con i requisiti di cui all'art. 5 del DPR 268/1987	Istruttore Direttivo responsabile di area	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie: Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Legislazione amministrativa inerente gli EE.LL., Nozioni di diritto civile, Ordinamento contabile degli EE.LL., Diritto tributario con particolare riferimento alla normativa inerente il sistema tributario degli EE.LL., Normativa sulla Finanza Locale, Normativa inerente il personale degli EE.LL. PROVA PRATICA: redazione di un atto amministrativo inerente gli argomenti indicati nella prova scritta e/o elencazione delle fasi di un procedimento amministrativo con particolare riguardo al profilo di appartenenza PROVA ORALE: sulle materie della prova scritta e pratica, conoscenza di una lingua straniera se prevista in sede di indizione del concorso



---

**REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO**

<b>AREA</b>	<b>Q.F.</b>	<b>TIT. DI STUDIO</b>	<b>PROFILO PROFESS.</b>	<b>PROVE</b>
Economico – finanziaria	VI	diploma di ragioniere o perito aziendale	Istruttore contabile	PROVA SCRITTA: elaborato o test sulle seguenti materie :Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale, Ordinamento contabile degli EE.LL., Nozioni di diritto tributario, Nozioni in materia di normativa su Finanza Locale e personale degli EE.LL. PROVA PRATICA: redazione di un atto amministrativo inerente gli argomenti indicati nella prova scritta e/o elencazione delle fasi di un procedimento amministrativo PROVA ORALE: sulle materie della prova scritta

## TITOLI DI PREFERENZA

Documenti che i concorrenti devono produrre per avvalersi del diritto a fruire della preferenza o precedenza:

- a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;
- b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemeritenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;
- c) i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;
- d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;
- e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;
- f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

- g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle province di confine con la Jugoslava o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 462 nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1288, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;
- h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23-3-1948 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1948, n. 83);
- i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;
- l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.NA.IL, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;
- m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell' 11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politiche nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;
- n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio ;

---

## REGOLAMENTO ORGANIZZATORIO

- o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;
- p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera g) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;
- q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-ter, rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;
- r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;
- s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere m), n) ed o) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.  
Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera m) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.  
Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.  
Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;
- t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente;
- u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;
- v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. - 10 gennaio 1957 n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;
- z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), l), m), n), ed o), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I coniugi dei caduti di cui alle precedenti lettere m), n) ed o) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), h) ed i) dovranno - ove occorra - integrare il documento prodotto con un certificato del Sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.